

# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

## PREMESSA

Il Regolamento di Polizia Mortuaria si articola in due parti:

**PARTE I:** comprende il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, relativa circolare esplicativa 24.06.1993, n. 24 e circolare 31.07.1998, n. 10, L. 30.03.2001, n. 103, D.M. 1 luglio 2002.

**PARTE II:** comprende le norme regolamentari comunali, di seguito riportate, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dalle altre norme di legge e regolamenti a carattere nazionale o regionale.

# PARTE SECONDA

# TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 Oggetto

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a tutelare dal punto di vista igienico-sanitario i Cimiteri e le operazioni di Polizia Mortuaria e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### Articolo 2 Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e dal Dirigente Sanitario della ASL di cui al D.P.R. 285/90. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal titolo V della parte I del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, permanendo in capo ai competenti servizi dell'ASL gli aspetti igienico-sanitari.
2. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il Regolamento di cui all'art. 48, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per i servizi di Polizia Mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al citato titolo V della parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.
4. Divisione delle competenze:
  - ◆ il Settore Servizi al Cittadino – Ufficio Polizia Mortuaria provvede agli adempimenti amministrativi in materia di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, esclusi gli atti contabili o tecnici, attribuiti agli uffici competenti; lo stesso Ufficio provvede inoltre agli atti contrattuali;
  - ◆ il Settore Affari Generali provvede alla repertoriatura ed eventuale registrazione degli atti contrattuali;
  - ◆ l'Ufficio Ragioneria provvede agli atti contabili;
  - ◆ il Settore LL.PP. provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione,

ampliamento, manutenzione e gestione dei Cimiteri, alla loro custodia e ad ogni altro adempimento di natura tecnica.

### **Articolo 3 Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

### **Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
  - d) l'uso delle celle frigorifere comunali;
  - e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
  - f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
  - h) l'inumazione e la tumulazione di neonati nati morti o deceduti subito dopo la nascita;
  - i) l'inumazione e la cremazione di defunti, i cui familiari si trovino in reale stato di indigenza (da dichiararsi con le procedure e le modalità di cui alla L. 328/00 e D.Lgs. 109/98 e successive integrazioni e modificazioni).
  - j) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che verranno stabilite con apposita deliberazione di Giunta Comunale. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dall'erogazione del servizio cimiteriale il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino invia al richiedente il servizio una "*intimazione-diffida*" a pagare entro 30 giorni, tramite raccomandata A/R o messo notificatore. Scaduto anche questo termine senza aver provveduto al pagamento, si provvederà all'iscrizione a ruolo della somma non riscossa.
4. L'Amministrazione comunale può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita e può decidere di assegnare loculi a particolari categorie o a soggetti che vertano in speciali situazioni di bisogno, sia materiale che morale.

5. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

## **Articolo 5** **Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel Cimitero:
  - ◆ il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
  - ◆ l'orario di apertura e chiusura (in ogni Cimitero);
  - ◆ copia del presente Regolamento;
  - ◆ ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

## **CAPO II** **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

### **Articolo 6** **Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, oppure presso Ospedali, oppure presso altri istituti sanitari, oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Nel caso il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori dell'ambito del Cimitero, il Comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o l'Istituto gestore.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Settore Servizi al Cittadino ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate ed osservando le disposizioni impartite dal Dirigente Sanitario dell'ULSS di cui al D.P.R. 285/90.

6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale che possa determinare situazione di pericolo per la salute della popolazione, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente Sanitario della ASL di cui al D.P.R. 285/90.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

### **CAPO III FERETRI**

#### **Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente Sanitario della ASL di cui al D.P.R. 285/90 detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale che possa determinare situazione di pericolo per la salute della popolazione.

#### **Articolo 8 Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. L'Azienda Sanitaria Locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

## **Articolo 9**

### **Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a) per inumazione:
    - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
    - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
    - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
    - i feretri di salme provenienti da altri Comuni potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
  - b) per tumulazione:
    - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
  - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
    - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
  - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
    - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, se non destinato alla tumulazione;
  - e) cremazione:
    - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
    - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
    - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente Sanitario della ASL di cui al D.P.R. 285/90, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Sono altresì ammessi materiali diversi ove autorizzati ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

#### **Articolo 10** **Fornitura gratuita di feretri**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie particolarmente bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Settore Servizi al Cittadino sulla scorta delle informazioni assunte in merito alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica. Tali informazioni vengono rilevate dal Servizio Sociale Territoriale e descritte in apposita motivata relazione.

#### **Articolo 11** **Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel Cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

**CAPO IV  
TRASPORTI FUNEBRI**

**Articolo 12  
Modalità del trasporto e percorso**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Responsabile del Settore Servizi al Cittadino.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. leggi Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Settore Servizi al Cittadino.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. L'Azienda Sanitaria Locale esercita i controlli di propria competenza sugli aspetti igienico-sanitari relativi al trasporto salme.

**Articolo 13  
Trasporti Funebri**

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990, n. 285.
2. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privativa.

3. Il Comune può provvedere ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, con una delle forme di gestione di cui al titolo V parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Articolo 14 Trasporti a pagamento**

1. I trasporti funebri sono a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26.

#### **Articolo 15 Orario dei funerali**

1. Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino concorderà con le imprese di pompe funebri e in accordo con il Settore LL.PP., presso cui è incardinato il personale operaio adibito alle operazioni cimiteriali, l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari per l'ottimizzazione dei servizi cimiteriali.

#### **Articolo 16 Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Settore Servizi al Cittadino.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione di cui all'art. 20-comma 1- deve restare in consegna al vettore.
5. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

## **Articolo 17**

### **Riti religiosi**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione o dei culti a cui si applichi la L. 24 giugno 1929, n. 1159, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

## **Articolo 18**

### **Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Responsabile del Servizi al Cittadino, sentito il Dirigente Sanitario dell'ASL di cui al D.P.R. n. 285/90, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

## **Articolo 19**

### **Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente Sanitario dell'ASL di cui al D.P.R. 285/90 prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.

- 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
  4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente Sanitario dell'ASL di cui al D.P.R. 285/90 dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

## **Articolo 20**

### **Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune, è autorizzato a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'autorizzazione al trasporto è successivamente allegato il verbale del Dirigente Sanitario dell'ASL di cui al D.P.R. 285/90 o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

**Articolo 21**  
**Trasporti in luogo diverso dal Cimitero**

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato con decreto a seguito di domanda degli interessati.

**Articolo 22**  
**Trasporti all'estero o dall'estero**

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

**Articolo 23**  
**Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Settore Servizi al Cittadino.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri e di resti mortali assimilabili.
3. I resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 38.

**Articolo 24**  
**Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio**

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento comunale, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente Sanitario dell'ASL di cui al D.P.R. 285/90, salva la competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.

3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del Settore Servizi al Cittadino. Per tale servizio la Giunta comunale può stabilire una apposita tariffa.

## **TITOLO II CIMITERI**

### **CAPO V CIMITERI**

#### **Articolo 25 Elenco Cimiteri**

1. Il Comune dispone di un Cimitero nel capoluogo e in ogni frazione (Lugagnano, Palazzolo e S. Giorgio in Salici).
2. Nel Cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
  - a. aree da concedere per la realizzazione di manufatti (tombe di famiglia) da parte di privati
  - b. campi di inumazione comune (fosse);
  - c. tumulazioni individuali (loculi);
  - d. tumulazioni per famiglie o collettività (tombe o cappelle di famiglia);
  - e. cellette ossario e nicchie cinerarie;
  - f. ossario comune.
  - g. aree per la dispersione delle ceneri.

#### **Articolo 26 Disposizioni generali - Vigilanza**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Responsabile del Settore LLPP.
3. Alla manutenzione dei Cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al Cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

## **Articolo 27**

### **Reparti speciali nel Cimitero**

1. Nell'interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera. La sepoltura, in tal caso, non è consentita senza il parere della Comunità competente.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Le parti anatomiche riconoscibili, di norma, vengono cremate, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del Cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

## **CAPO VI**

### **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Articolo 28**

##### **Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
  - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate previo pagamento della tariffa che verrà stabilita con apposita deliberazione di Giunta Comunale, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
  - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.
2. In ogni singola fossa è destinato un solo feretro. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
3. Nei reparti speciali di cui all'art. 22 comma 1, per la sepoltura di persone di culto diverso da quello cattolico, per i culti religiosi che lo prevedano espressamente è consentita, come indicato dalla circolare Ministero della Sanità n. 10/98, la inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'uso della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.

## **Articolo 29 Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere effettuata l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 1,30 dal piano di campagna.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

## **Articolo 30 Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

## **Articolo 31**

### **Deposito provvisorio**

1. Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino, in caso di indisponibilità di loculi o tombe di famiglia, o in caso di lavori necessari in loculi o tombe di famiglia, può autorizzare la tumulazione provvisoria in tomba comunale di un defunto, in base a verifica da effettuarsi presso il Settore LL.PP. e previo pagamento della tariffa che verrà stabilita con apposita deliberazione di Giunta Comunale. Al momento della tumulazione in tomba comunale si dovrà presentare domanda al Responsabile del Settore Servizi al Cittadino di concessione cimiteriale, ai sensi del successivo art. 52, commi 1 e 4 del Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Settore Servizi al Cittadino, limitatamente al periodo previsto per l'ampliamento del Cimitero o l'ultimazione dei lavori relativi a cappelle o tomba di famiglia.
3. Ad ultimazione dei lavori di ampliamento del cimitero ed entro sei mesi dalla concessione di loculo, tomba o cappella di famiglia, l'interessato dovrà provvedere alla estumulazione del feretro dalla tomba comunale, salvo che non ottenga una proroga al compimento dei lavori. In caso contrario, il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune con spese a carico dei familiari.
4. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **CAPO VII**

### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

## **Articolo 32**

### **Esumazioni ed estumulazioni ordinarie**

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dall'inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni. In caso di esumazioni ordinarie richieste da privati vige la tariffa che verrà stabilita con apposita deliberazione di Giunta Comunale. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, le relative raccolta, traslazione e tumulazione sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa, che verrà stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione. Per le salme estumulate dopo i venti anni dalla tumulazione e non mineralizzate è previsto un periodo di rotazione di cinque anni nel campo indecomposti. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni. In caso di estumulazioni ordinarie richieste da privati vige la tariffa che verrà stabilita con apposita deliberazione di Giunta

Comunale.

3. Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.
4. È ammessa la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie.

### **Articolo 33** **Esumazioni ed estumulazioni straordinarie**

1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.
2. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Responsabile del Settore Servizi al Cittadino, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, nel caso di cui all'art. 83, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati, o per trasferimento ad altra sepoltura o in altro Cimitero o per cremazione. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei casi previsti dai punti a) e b) dell'art. 84 del D.P.R. 285/90.
3. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
4. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Sono altresì autorizzabili dal Responsabile del Settore Servizi al Cittadino esumazioni e/o estumulazioni straordinarie per esigenze di Polizia Cimiteriale, e per attuazione di progetti cimiteriali. In questo caso le operazioni da effettuare sono a carico del comune, e/o dei terzi interessati.
6. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie richieste da privati sono sottoposte al pagamento delle somme che verranno stabilite con apposita deliberazione di Giunta Comunale. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704, e successive modificazioni.
7. È richiesta la presenza del medico necroscopo della ASL nei seguenti casi tassativi:
  - esumazione straordinaria
  - estumulazione straordinaria (sotto i 20 anni dalla tumulazione)
  - risanamento tombe
  - estumulazione per traslazione feretro in altro Cimitero del Comune di Sona e fuori Comune

### **Articolo 34**

#### **Raccolta delle ossa**

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione.

### **Articolo 35**

#### **Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al necroforo al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Settore LL.PP.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Settore LL.PP. che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti Cimiteriali.

### **Articolo 36**

#### **Disponibilità di materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro un mese dalle operazioni.
2. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti, con piena facoltà di alienarli o di smaltirli in discarica.
3. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Il Responsabile del Settore LL.PP. può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritti a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 6° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 1° comma.

## **CAPO VIII CREMAZIONE**

### **Articolo 37 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del DPR 10/9/19 90, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.
3. La dispersione delle ceneri è consentita, ai sensi dell'art. 3 della L. 130/01, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei Cimiteri comunali. A tal proposito il Comune provvederà ad istituire in ogni Cimitero comunale un'area destinata alla dispersione delle ceneri. Il costo per la dispersione delle ceneri è a carico dei familiari richiedenti secondo la tariffa riportata nell'allegato A).

### **Articolo 38 Urne cinerarie**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel Cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel Cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

6. Secondo i principi contenuti nell'art. 3 della L. 130/2001, l'urna cineraria del defunto può essere affidata, previa autorizzazione del Responsabile del Settore Servizi al Cittadino, ad un familiare secondo le modalità previste dalla legge.

## **CAPO IX POLIZIA DEI CIMITERI**

### **Articolo 39 Orario**

1. I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dalla Giunta Comunale con apposito atto.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Settore Servizi al Cittadino, da rilasciarsi per comprovati motivi.

### **Articolo 40 Disciplina dell'ingresso**

1. Nei Cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo i non vedenti;
  - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
  - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
  - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua;
  - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni sei (6) quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

### **Articolo 41 Divieti speciali**

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;

- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Settore Servizi al Cittadino. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Settore Servizi al Cittadino;
  - o) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
  3. Chiunque tenesse, nell'interno dei Cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

## **Articolo 42** **Riti funebri**

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Settore Servizi al Cittadino.

## **Articolo 43** **Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe terranee possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, aventi dimensioni massime di cui all'art. 29 "Cippo".
2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il progetto della lapide e delle opere in duplice copia.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato sia riportato sulla lapide con la relativa traduzione in italiano.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel Cimitero.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero o altri oggetti indecorosi.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui, e nel rispetto delle distanze tra una fossa e l'altra.

#### **Articolo 44** **Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i Cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### **Articolo 45** **Materiali ornamentali**

1. Dai Cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1 comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all' art. 36 in quanto applicabili.

# **TITOLO III CONCESSIONI**

## **CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

### **Articolo 46 Concessione di aree cimiteriali per la realizzazione di tombe di famiglia**

1. Il Comune si riserva la possibilità di individuare all'interno delle aree cimiteriali dei lotti di terra, aventi dimensioni ridotte, da destinare alla concessione per 99 anni rinnovabili a privati per la realizzazione di tombe terranee di famiglia. Le dimensioni di tali aree non possono superare una superficie massima di mq 10 e in ogni caso per ogni singola area non possono essere realizzate tombe terranee a più di 4 posti.
2. La realizzazione delle tombe terranee di famiglia è in ogni caso subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti. L'acquisizione del terreno non implica nessuna tacita autorizzazione a procedere alla realizzazione delle opere.
3. La tariffa per la concessione del terreno di cui al presente articolo verrà stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.

### **Articolo 47 Specie delle sepolture**

1. Le sepolture possono essere comuni e private.
2. Sono sepolture comuni le fosse per inumazioni assegnate previo pagamento della tariffa che verrà stabilita con deliberazione di Giunta Comunale, a chi non chieda il seppellimento in sepolture private (loculi, cappelle e tombe di famiglia).
3. Sono sepolture private tutte quelle che vengono concesse dal Comune, a richiesta degli interessati, previo pagamento di una somma stabilita dalla Giunta Comunale.

### **Articolo 48 Durata delle concessioni**

1. Le sepolture private consistono:

- a) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di 35 anni dalla data di concessione;
  - b) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia o cappelle) per la durata di 99 anni dalla data di concessione;
  - c) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni ordinarie per la durata di 99 anni dalla data di concessione;
  - d) nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.
2. Le concessioni non sono tacitamente rinnovabili; alla scadenza il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino provvederà ad affiggere, dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno, all'Albo pretorio e in bacheca al Cimitero, l'elenco dei loculi in scadenza.
  3. Qualora entro il 31 gennaio di ogni anno, nessun parente abbia chiesto il rinnovo della concessione o il trasferimento in celletta ossario dei resti mortali contenuti nei loculi messi in scadenza, il Comune provvederà all'estumulazione facendo porre i resti mortali nell'ossario comune e rientrerà nel possesso pieno e assoluto del loculo.

#### **Articolo 49 Concessione**

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art. 48, 1° comma, lettera a), b), c), d).
2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Ogni concessione del diritto d'uso su manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma dell'atto pubblico, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
4. In particolare, l'atto di concessione e la sua identificazione deve indicare:
  - ◆ la natura della concessione e la sua identificazione;
  - ◆ la sua durata;
  - ◆ la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, degli organi del concessionario;
  - ◆ le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
  - ◆ l'eventuale restrizione e/o ampliamento del diritto d'uso;
  - ◆ la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - ◆ gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione;
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

6. È ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.
7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
8. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.
9. Gli atti di concessione di loculi o loculetti ossari devono contenere il nominativo del beneficiario. È data la facoltà al concessionario di porre il loculo o celletta ossario "a disposizione" del coniuge e dei parenti entro il 2° grado (in linea retta o collaterale) e degli affini entro il 1° grado. In tal caso, qualora il beneficiario sia diverso dal concessionario, il concessionario effettua, al momento della tumulazione, una dichiarazione di individuazione del defunto da porre nel loculo o celletta ossario. Tale dichiarazione andrà allegata all'atto di concessione.
10. Gli atti di concessione in cui il beneficiario viene chiaramente individuato sono da intendersi esclusivamente a favore del beneficiario stesso. Qualora il concessionario intendesse rinunciarvi prima della scadenza della concessione a favore del coniuge del beneficiario, dei parenti fino al 2° grado (in linea retta o collaterale) e degli affini fino al 1° grado del beneficiario, con conseguente diritto di prelazione di questi, occorre procedere come segue:
  - loculi liberi: rinuncia scritta alla concessione in atto e riacquisto del loculo (con nuovo atto di concessione) a favore del coniuge del precedente beneficiario, dei parenti fino al 2° grado (in linea retta o collaterale) e degli affini fino al 1° grado del precedente beneficiario, al prezzo corrente;
  - loculi occupati: rinuncia scritta alla concessione in atto con due possibilità:
    - estumulazione di salma prima dei 20 anni previsti dalla legge = inumazione della stessa o tumulazione in tomba di famiglia con autorizzazione del concessionario; riacquisto del loculo (con nuovo atto di concessione) a favore del coniuge del precedente beneficiario, dei parenti fino al 2° grado (in linea retta o collaterale) e degli affini fino al 1° grado del precedente beneficiario, al prezzo corrente;
    - estumulazione di salma dopo i 20 anni previsti dalla legge = inumazione o, se completamente mineralizzata, tumulazione della cassetta di zinco contenente i resti in tomba di famiglia con autorizzazione del concessionario o, infine, collocazione della cassetta di zinco contenente i resti nello stesso loculo che verrà comunque riacquistato (con nuovo atto di concessione) a favore del coniuge del precedente beneficiario, dei parenti fino al 2° grado di parentela (in linea retta o collaterale) e degli affini fino al 1° grado del precedente beneficiario, al prezzo corrente;
11. Nei due casi di rinuncia a loculi occupati sopra descritti, gli interessati dovranno sostenere le spese relative all'estumulazione, e nuova inumazione o tumulazione di salma.

## **Articolo 50 Concessionari**

1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti o Istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.
2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alla persone di cui al comma 4.
3. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nel successivo comma 4, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.
4. Pertanto gli aventi diritto alla tumulazione nella tomba di famiglia sono:
  - ◆ il coniuge;
  - ◆ i figli legittimi e legittimati e i loro discendenti in linea retta. In mancanza di figli o di loro discendenti in linea retta, i discendenti in linea collaterale;
  - ◆ i genitori e gli ascendenti fino al 2° grado;
  - ◆ i generi e le nuore;
  - ◆ il suocero e la suocera;
  - ◆ i fratelli e le sorelle, i loro coniugi e discendenti in linea retta.
5. Nel caso in cui al comma 3, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.
6. Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari, oltre alle famiglie del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di terze persone, non parenti né affini ai concessionari stessi. La tumulazione di tali defunti deve risultare da autorizzazione alla tumulazione, datata e firmata da tutti i concessionari.
7. Qualora il concessionario intenda rinunciare alla concessione e tutti i beneficiari acconsentano a tale rinuncia, è stabilito il diritto di prelazione di ognuno dei beneficiari alla nuova eventuale concessione.

## **Articolo 51 Concessioni a collettività, enti o istituzioni**

Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti od istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

## **Articolo 52**

### **Modalità per ottenere una concessione cimiteriale**

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Responsabile del Settore Servizi al Cittadino, indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta, provvisoriamente, viene presentata da terzi, il concessionario.
2. Le concessioni di loculi possono essere richieste anche a favore di persone in vita purché abbiano già compiuto i 65 anni di età, con possibilità di concessione al solo coniuge, indipendentemente dall'età.
3. In caso di disponibilità di loculi dovuta ad ampliamenti delle aree cimiteriali o ad estumulazioni ordinarie o straordinarie, il Settore Servizi al Cittadino invia comunicazione ai richiedenti in graduatoria, avviando un apposito procedimento ai sensi della L. 241/90. Qualora il richiedente intenda rinunciare alla richiesta di concessione (in forma scritta), la domanda viene annullata. Qualsiasi ulteriore richiesta di pari concessione viene aggiunta in fondo alla graduatoria esistente per ogni tipologia di sepoltura. Se non viene presentata alcuna rinuncia scritta entro 15 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione, la richiesta viene annullata d'ufficio.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino può autorizzare per giustificati motivi, la tumulazione o l'inumazione, compatibilmente con la disponibilità, anche ai non residenti, deceduti fuori dal Comune e non aventi sepoltura privata nel Comune, purché in possesso di un legame storico o parentale o assistenziale nel territorio comunale. L'inumazione e la tumulazione di deceduti non residenti nel Comune di Sona sono sottoposte al pagamento delle tariffe che verranno stabilite con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
5. La concessione di loculi e tombe, per quanto riguarda il diritto di precedenza, è stabilita dalla priorità temporale della richiesta, dando comunque la precedenza alle domande depositate agli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria (previa conferma delle stesse). A questo fine è determinante il numero di protocollo generale e la data di presentazione dell'istanza.

## **Articolo 53**

### **Prenotazione loculi, cappelle e tombe di famiglia, cellette ossario**

1. Nel caso di ampliamento o costruzione di nuovi Cimiteri, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di consentire ai cittadini interessati la prenotazione di loculi, tombe e cellette ossario nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento.

2. L'avviso di prenotazione dovrà essere reso pubblico nelle forme più idonee.
3. All'atto della prenotazione i cittadini interessati dovranno versare un acconto sul costo di concessione che sarà stabilito di volta in volta dalla Giunta comunale.
4. In caso di disponibilità di loculi e cellette ossario, non è consentita alcuna forma di prenotazione; quindi, gli interessati dovranno acquistare i suddetti loculi e loculetti ossari o, in alternativa, effettuare l'inumazione del defunto o tumulazione in tomba di famiglia con apposita autorizzazione del concessionario. Pertanto il Comune, nel caso specifico, non autorizzerà tumulazioni provvisorie in tombe comunali.
5. La disponibilità di loculi derivanti da una deliberazione di ampliamento del Cimitero (delibera di Giunta Comunale emanata e resa nota secondo la normativa vigente) è riservata nella misura del 15% ai defunti che sono stati collocati provvisoriamente in tomba comunale e, in mancanza, ai defunti correnti, che alla data del decesso non risultano beneficiari di alcuna concessione.
6. In assenza di deliberazione di cui al comma precedente, l'eventuale disponibilità di loculi in seguito a estumulazione ordinaria o straordinaria è riservata:
  - al coniuge, ai parenti fino al 2° grado (in linea retta o collaterale) e agli affini fino al 1° grado del beneficiario del loculo, se già defunti;
  - in mancanza, ai defunti che si trovano in tomba comunale, secondo l'ordine di graduatoria delle domande depositate agli atti del Settore Servizi al Cittadino;
  - in via residuale, ai defunti correnti.

Se non vi è disponibilità di loculi, i defunti correnti sono collocati in tomba comunale.

#### **Articolo 54 Vigilanza**

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Responsabile del Settore LL.PP., a richiesta dal concessionario.
2. Il Comune esercita la vigilanza non solo ai fini della Polizia Mortuaria e del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

#### **Articolo 55 Sepolture private a tumulazione individuale**

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevati o sotterranei, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.
2. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del loculo e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, sempre che il concessionario, o i suoi aventi causa, non richieda di rinnovare la concessione, secondo i criteri di cui all'art. 49.

3. I loculi possono contenere una sola salma, fatto salvo quanto previsto dall'art. 74 del D.P.R. 285/90 (madre e neonato morti in concomitanza dal parto possono essere chiusi in una sola cassa). In caso di richiesta dei familiari, è possibile la collocazione di una o due cassette in zinco contenenti i resti mortali del coniuge o dei parenti (in linea retta e collaterale) fino al 2° grado e affini fino al 1° grado del defunto tumulato.
4. Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune.
5. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.
6. All'apertura del loculo, successiva alla tumulazione salma, per collocazione di cassette di zinco, di cui al presente articolo, provvederanno gli operai comunali.
7. È consentita l'installazione di vaschette portafiori con sporgenza massima di 20 cm.
8. L'installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, l'apposizione di fiori, lumi votivi o altro sono a carico del concessionario e dei propri aventi causa, i quali rispondono di eventuali danni a terzi.
9. Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per lumi votivi.
10. Le sepolture private che si rendono libere a seguito di trasferimento di salme, prima della scadenza della concessione, ritornano di proprietà del Comune senza corresponsione di indennizzo alcuno, sempre che il concessionario non voglia riacquistare il loculo secondo i criteri di cui all'art. 49.

## **Articolo 56**

### **Cappelle e tombe di famiglia**

1. Le tombe di famiglia possono essere concesse:
  - ad una o più persone per esse esclusivamente;
  - ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
  - ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nelle concessioni di tombe e cappelle di famiglia il Comune non provvede a decorazioni, né alla posa di lapidi, il cui onere spetta ai concessionari, nel rispetto degli spazi loro assegnati sulla base del progetto di costruzione e previa approvazione del progetto e rilascio della concessione edilizia.
3. Nel caso più concessionari intendano installare un'unica lapide, per motivi estetici od altro, il progetto di installazione della lapide deve essere sottoscritto da tutti i concessionari interessati.
4. Il collocamento della lapide dovrà avvenire entro un anno dalla concessione, e, comunque, entro 3 mesi dalla sua autorizzazione.

5. All'apertura della cappella di famiglia e della tomba di famiglia provvederà il personale comunale alla presenza obbligatoria del concessionario o dei familiari prossimi o di persona delegata. In caso di motivata richiesta del concessionario o dei familiari prossimi, l'apertura potrà essere effettuata dagli stessi, previa autorizzazione e alla presenza del personale comunale. Il concessionario medesimo (o i familiari prossimi) dovrà firmare apposita autorizzazione con contestuale presa in carico delle spese relative ad eventuali danni alla struttura.

### **Articolo 57 Cellette ossario**

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario (contenenti i resti di una sola salma) che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie.
2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.
3. I resti ossei di salme precedentemente tumulati in tombe di famiglia possono essere raccolti nelle apposite cassette di zinco e ricollocati nella medesima tomba.
4. In caso di rinuncia di una celletta usata non è dovuto alcun rimborso.

### **Articolo 58 Cellette cinerarie**

Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cinerario comune. A questo fine possono essere utilizzate anche cellette ossario, che possono essere utilizzate fino a capienza fisica.

### **Articolo 59 Sepolture private-Esercizio dei diritti d'uso**

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del presente Regolamento.
2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad estumulazione è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.
3. Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.
4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.

5. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti l'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

#### **Articolo 60 Manutenzione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile o opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
  - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
  - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
  - l'ordinaria pulizia;
  - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

#### **Articolo 61 Divisione, Subentri**

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dall'Ufficio di Polizia Mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione Cimiteriale possono regolare i propri

rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

## **Articolo 62** **Morte del concessionario**

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi degli artt. 50 e 51 sono tenute a darne comunicazione al Responsabile del Settore Servizi al Cittadino entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore o del coniuge (se vivente) o degli ascendenti o discendenti in linea retta del concessionario, previo consenso di tutti gli eredi di pari grado.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, con provvedimento del Responsabile del Settore Servizi al Cittadino, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nel comma 1 del presente articolo, ferma restando la titolarità della concessione nella persona originariamente individuata all'atto della concessione. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza con le procedure di cui agli artt. 64 e 65.
4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'art. 63.
5. La concessione revocata, una volta liberata dalle salme e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.
6. Il presente articolo si applica anche agli atti di concessione perpetua.

## **CAPO IV** **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

### **Articolo 63** **Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, è facoltà

dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Nel caso di concessioni perpetue è prevista, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90, la revoca delle stesse qualora siano state rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/75 e quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero. Per tali concessioni, l'avente diritto otterrà un rimborso determinato con la formula riportata al comma 2 dell'art. 67, avendo riferimento alla durata convenzionale di 99 anni.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Articolo 64 Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 49, quinto comma;
  - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
  - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Settore Servizi al Cittadino, in base ad accertamenti dei relativi presupposti.

**Articolo 65**  
**Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Successivamente il Responsabile del Settore LL.PP. disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

**Articolo 66**  
**Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 48, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

**Art. 67**  
**Concessioni perpetue**

1. Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, conservano tale caratteristica, se stabilita dai relativi atti di concessione.

**Articolo 68**  
**Rinuncia e retrocessione di sepoltura privata**

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata (utilizzata o meno) è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.
2. In seguito alla rinuncia della sepoltura (utilizzata o meno), è corrisposto al concessionario un corrispettivo così determinato:

$$C = t / d \times r$$

dove: **C** = corrispettivo da rimborsare  
**t** = tariffa di concessione corrisposta all'atto di concessione  
**d** = durata della concessione  
**r** = anni residui della concessione, determinati dalla differenza tra la durata della concessione e gli anni usufruiti, calcolati alla data della domanda di retrocessione.

3. Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni. Per tali concessioni è sempre ammessa la rinuncia con il diritto al rimborso determinato con la formula riportata al comma 2.
4. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree e/o manufatti a condizione che le salme, i resti, le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto. Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione. La rinuncia determina un atto di retrocessione del sepolcro; in tal caso è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di cui al comma 2. Per le concessioni perpetue tale periodo residuale su cui calcolare il rimborso viene stabilito in 99 anni. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni. Il Comune provvederà a riconcedere il sepolcro previa sistemazione/sanificazione e nuova perizia del Settore LL.PP. comunale sul valore dell'opera.

## TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

### CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

#### Articolo 69 Accesso al Cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

3. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei Cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

#### **Articolo 70**

##### **Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Settore LL.PP.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Settore LL.PP. secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Articolo 71**

##### **Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

1. Il Responsabile del Settore LL.PP., in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

#### **Articolo 72**

##### **Vigilanza**

1. Il Responsabile del Settore LL.PP. vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

#### **Articolo 73**

##### **Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri**

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.
2. Altresì il personale dei Cimiteri è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai Cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività Cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi di divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei Cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **CAPO II IMPRESE ONORANZE FUNEBRI**

### **Articolo 74 Funzioni - Licenza**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
  - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - fornire feretri e gli accessori relativi;
  - occuparsi della salma;
  - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

### **Articolo 75 Divieti**

1. È fatto divieto alle imprese:
  - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Articolo 76 Mappa**

1. Presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai Cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Articolo 77 Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - c) gli estremi del titolo costitutivo;
  - d) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - e) la natura e la durata della concessione;
  - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

**Articolo 78**  
**Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

**Articolo 79**  
**Scadenziario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per Cimitero, delle concessioni in scadenza l'anno successivo.

**CAPO II**  
**NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 80**  
**Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) o una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una

sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

### **Articolo 81**

#### **Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. Pertanto il concessionario (o se deceduto) gli aventi diritto, presentano richiesta per il rilascio di una nuova concessione. La nuova concessione del diritto d'uso della sepoltura, per la durata come da presente Regolamento, sarà effettuata senza onere per il richiedente, salve le spese contrattuali. Qualora il concessionario sia deceduto, la richiesta dovrà essere fatta da tutti gli aventi causa o da uno di essi, in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, con l'esplicita dichiarazione di esonero dell'Amministrazione da ogni responsabilità conseguente.

### **Articolo 82**

#### **Responsabile del Settore Servizi al Cittadino**

1. Ai sensi della L. 267/2000, spetta al Responsabile del Settore Servizi al Cittadino l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, e ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano, secondo le proprie competenze, al Responsabile del Settore Servizi al Cittadino o al Responsabile del Settore LL.PP., su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.

### **Articolo 83**

#### **Efficacia del Regolamento**

1. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
2. Nel caso di controversie inerenti concessioni stipulate in vigenza di precedenti Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria si fa riferimento ai Regolamenti vigenti al momento della concessione, nonché alle disposizioni previste dall'atto di concessione stesso. In caso di eventuali carenze, si rinvia alle norme di legge primarie, nonché al vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

### **Articolo 84**

#### **Concessioni pregresse**

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

#### **Articolo 85 Decorrenza**

Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità stabilite nello Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 345 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

#### **Articolo 86 Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si richiamano le norme contenute nel D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e le altre di carattere generale regolanti la materia.